Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 14 aprile 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.

Nuovo termine per l'efficacia delle agevolazioni tributarie concesse per le liquidazioni di società immobiliari con l'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni tributarie prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, per il caso di scioglimento o di liquidazione di società che abbiano per oggetto unicamente l'amministrazione o il commercio di beni immobili, nonchè per il caso di recesso di soci dalle società stesse, hanno effetto fino al 30 giugno 1941-XIX, e si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza del termine preveduto dallo stesso articolo, come pure alle società regolarmente costituite alla data di pubblicazione della presente legge

Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del predetto art. 5 sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento istituita con R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, qualora avvengano non oltre il termine del 30 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 30 gennaio 1941-XIX, n. 205.

Modificazioni all'art. 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, concernente l'istituzione dell'Ente stampa sono modificati come appresso:

« I fondi necessari per il funzionamento dell'Ente stampa sono forniti dallo Stato mediante un contributo annuo da iscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

« Ferma restante l'assegnazione già concessa per tale titolo durante l'esercizio 1939-1940, il contributo annuo di cui sopra è determinato in L. 1.750.000 per l'esercizio finanziario 1940-41 ed in lire 1.500.000 per quelli successivi ».

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — SERENA — DI REVEL — RICCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 206.

Franchigia doganale alle pelli di coniglio e a quelle di lepre destinate alla secretatura per il taglio del pelo e per successivo impiego ad usi diversi dalla pellicceria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla sottovoce n. 806-*b* della tariffa generale dei dazi doganali — « Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche, altre » — è aggiunta la seguente nota:

Le pelli di coniglio e quelle di lepre, destinate alla secretatura per il taglio del pelo e per successivo impiego ad usi diversi dalla pellicceria, sono ammesse in esenzione da dazio (specifico e sul valore), sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI — RICCI — TASSINARI

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 207.
Concessione di un tributo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente eretto in ente morale con R. decreto 16 febbraio 1933-XI, n. 142, di un contributo di lire 510.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto allo stanziamento di detta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — LISSIA

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 208.
Concessione di benefici tributari agli studenti universitari, appartenenti a famiglia numerosa, richiamati alle armi in dipendenza delle attuali contingenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori appartenenti a famiglia numerosa, i quali per motivi di servizio militare dipendenti dell'attuale stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di partecipare alle sessioni di esame, possono godere dei benefici di esenzione dalle tasse scolastiche concessi dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 4 della legge 20 marzo 1940, n. 224, anche se non abbiano in tutto o in parte completato gli esami del piano di studi consigliato dalle autorità accademiche.

Art. 2.

Le norme portate dalla presente legge si applicano a cominciare dall'anno accademico 1940-1941.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto: *(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)*
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 marzo 1941-XIX.
Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca su un tratto del fiume Vipacco ai baroni Levetzow-Lantieri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del prefetto di Gorizia 3 giugno 1936-XIV, n. 2861-III, ricognitivo del possesso del diritto esclusivo di pesca in un tratto del fiume Vipacco in altre acque viciniori a favore dei baroni Levetzow-Lantieri di Gorizia;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che i predetti baroni Levetzow-Lantieri di Gorizia si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato nelle adunanze della Sezione prima del 12 novembre 1940-XIX e del 27 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Gorizia 3 giugno 1936-XIV, n. 2861-III, è riconosciuto a favore dei baroni Levetzow-Lantieri di Gorizia il possesso del diritto esclusivo di pesca:

1° nel fiume Vipacco, dalla sorgente fino al ponte di Uhajna (confine antico fra Carniola e provincia di Gorizia), nonchè in tutti gli affluenti dalla loro sorgente fino al loro sbocco nel Vipacco;

2° nello stesso fiume Vipacco, dal Molino di Cassovlje nei pressi di Rifembergo fino al ponte ferroviario (nei pressi del comune di Montespino);

3° nella Branizza, dal Ponte Svincek fino alla congiunzione col Vipacco, compresi gli affluenti del territorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1360)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 2 marzo 1941-XIX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nella Fossa di Vadena al dott. Riccardo Ferrari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano 24 gennaio 1930, n. 18125, col quale fu riconosciuto a favore del dott. Riccardo Ferrari il possesso del diritto esclusivo di pesca nella Fossa di Vadena (p. f. 853/2 C. C. di Vadena);

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che il predetto dott. Ferrari si trova attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 21 gennaio 1941-XIX;

Decreta:

A conferma del sopra richiamato decreto del prefetto di Bolzano 24 gennaio 1930, n. 18125, è riconosciuto a favore del dott. Riccardo Ferrari il possesso del diritto esclusivo di pesca nella Fossa di Vadena (p. f. 853/2 C. C. di Vadena) entro la sua proprietà segnata alla part. tav. 8/II.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1357)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1941-XIX.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del torrente Isarco, vantato dal comune di Villandro.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano 20 novembre 1929-VIII, n. 17545, con il quale venne riconosciuto a favore del comune di Villandro il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo la sponda destra del torrente Isarco, nel tratto fra gli affluenti Tine e Ric degli Orli;

Ritenuto che il comune di Villandro non ha potuto documentare l'origine legittima del diritto esclusivo di pesca di che trattasi e che d'altra parte ha dichiarato di non insistere sul chiesto riconoscimento del diritto medesimo.

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 4 febbraio 1941-XIX;

Decreta:

È annullato il sopra citato decreto del prefetto di Bolzano 20 novembre 1929, n. 17545, e di conseguenza il diritto esclusivo di pesca lungo la sponda destra del torrente Isarco, nel tratto fra gli affluenti Tine e Rio degli Orli, vantato dal comune di Villandro è dichiarato estinto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1358)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.

Sottoposizione a sequestro della ditta Giuseppe Levi e Figli Commercio tessuti, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Giuseppe Levi e Figli Commercio tessuti, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Giuseppe Levi e Figli Commercio tessuti, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Luigi Antonelli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1368)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Giacomo Modiano, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Giacomo Modiano, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Giacomo Modiano, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Mazzucchelli.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Trattamento acque potabili, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Trattamento acque potabili, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Trattamento acque potabili, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Ottorino Piccinato.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1370)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della ditta Pardo Joseph, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Pardo Joseph, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Pardo Joseph, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestrario il dott. Ezzelino Stanghellini.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1941-XIX.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Commercio estero, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Commercio estero, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Commercio estero, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avvocato Luigi Nicolato.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

p. *Il Ministro per le finanze*
LISSIA

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1941-XIX.
Inquadramento sindacale delle agenzie di città e dei relativi dipendenti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale delle agenzie di città;

Considerato che gli esercenti agenzie di città svolgono in prevalenza un'attività di acquisizione di traffico assimilabile a quella svolta dagli spedizionieri;

Considerato inoltre che l'attività di agenzia di città è generalmente svolta da coloro che sono già titolari di un'agenzia di spedizione;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 20 giugno 1934 in virtù dei quali gli esercenti attività di spedizione sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei commercianti e i dipendenti relativi a quella della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare norme per l'inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Decreta:

Gli esercenti agenzie di città sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei commercianti.

I dipendenti da esercenti agenzie di città, qualunque siano le mansioni svolte sono attribuiti alla competenza organizzativa della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1381)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di mezzo foglio di ricevute semestrali di titoli del Consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 55.

E' stato presentato per il tramutamento in titoli al portatore il certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 449784 di annue L. 140, intestato a Chiaperotti Maria Anna fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Rosalia Crescimanno di Capodarso ved. Chiaperotti, domic. a Rivoli (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio contenente i compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

(4714) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 aprile 1941-XIX - N. 82

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,59
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)		—
Jugoslavia (Dinaro)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)		0,7985
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,95
Id. 3,50% (1902)	71,55
Id. 3,00% Lordo	51,35
Id. 5,00% (1935)	92,875
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,875
Id. Id. 5,00% (1936)	94,625
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,825
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,40
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,10
Id. Id. 5 % Id. 1944	97,325
Id. Id. 5 % Id. 1949	98,70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

18ª Estrazione delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e 2ª serie

Si notifica che nei giorni 12 maggio 1941-XIX e successivi, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 18ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle « Venezie » 3,50 % di 1ª e di 2ª serie.

Per ognuna delle due serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1º luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1941-XIX

(1421) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi degli stracci di lana e misti di lana

Facendo seguito al telegramma circolare P. 1 del 2 gennaio corrente anno, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 41 del 4 corrente mese, ha precisato che nella fissazione dei prezzi degli stracci contenuti nel provvedimento P. 1 ha fatto riferimento ai seguenti coefficienti di *resa* in lana meccanica con stracciatura a guazzo degli stracci carbonizzati:

	Coefficiente di resa
Ritagli nuovi di panni militari escluso fodere in sorte	70
Ritagli nuovi di flanella militare, escluso fodere, in sorte	60
Ritagli nuovi di maglierie militari	58
Montone derivante da panno in sorte senza fodere, esclusi tibet, saje fini, cheviot da signora e flanelle chiare	60
Saje fini senza fodere in sorte	70
Saje fini senza fodere in colore	70
Tibet pettinato fine in sorte	78
Tibet pettinato fine in colore	78
Cheviot leggero da signora in sorte	70
Flanelle chiare	65
Panni militari usati grigio verde: sfoderati	65
con fodera	50
Panni militari usati, aviazione e kaki: sfoderati	80
con fodera	65
Maglia bianca fine e mezza fine	78
Maglia bianca ordinaria	80
Maglia chiarissima fine e mezza fine	78
Maglia a colori chiari fine e mezza fine	78
Maglia a colori scuri fine e mezza fine	75
Maglia a colori ordinaria	75
Copertura flanelle e mezza lana bianca	60
Maglia bianca cotonata	50
Ritagli sartoria cardati	60
Ritagli sartoria pettinati ordinari e mezzo fini	60
Ritagli sartoria pettinati fini	65

(1420)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Calvisano (Brescia)

A norma dell'art. 64, comma 1º, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Calvisano, avente sede nel comune di Calvisano (Brescia).

(1415)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Bando di arruolamento volontario per allievi guardia nel Corpo di polizia dell'Africa Italiana

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-V, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il regolamento organico del Corpo della polizia coloniale;

Vista la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 748, sulle modificazioni agli ordinamenti del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

Visti gli articoli 15, 16, 18, 19, 22, 23 e 239 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana approvato con Regio decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 754;

Riconosciuta l'opportunità di coprire le vacanze verificatesi nel ruolo degli agenti nazionali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto l'arruolamento volontario per allievi guardia nel Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Art. 2.

Per poter concorrere all'arruolamento ad allievo guardia è necessario:

a) essere iscritto al P. N. F.;

b) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici e non appartenere alla razza ebraica;

c) aver tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

d) aver compiuto i 18 anni e non superato i 26 alla data di emanazione del presente bando;

e) aver conseguito la licenza elementare superiore;

f) essere celibe o vedovo senza prole;

g) avere statura non inferiore a m. 1,70 ad eccezione dei musicanti e degli specializzati di cui all'art. 29 del regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, per i quali il requisito della statura è ridotto a m. 1,65;

h) avere piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa.

Art. 3.

Il servizio prestato nel Corpo di polizia dell'Africa Italiana vale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Art. 4.

La domanda con l'indicazione chiara e precisa del proprio recapito su carta da bollo da L. 6, dovrà essere redatta di pugno dello aspirante e indirizzata al Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana - Roma, cui dovrà pervenire entro il trentuno dicembre millenovecentoquarantuno anno XIX. Ai concorrenti che risiedono fuori Regno è consentito di presentare entro il suddetto termine la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di 30 giorni dalla scadenza normale.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Comando generale.

Gli aspiranti che si trovino in servizio militare presenteranno le domande al Comando del Corpo dal quale dipendono che le trasmetterà al Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1º Certificato di iscrizione al P.N.F. su carta da bollo da L. 4. Esso deve contenere la data (anno, mese e giorno) dell'iscrizione ed essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui l'aspirante ha il suo domicilio. Per gli italiani residenti all'estero il certificato di iscrzione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P.N.F. purchè

esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e sia vistato — per ratifica — dall'Eccellenza il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso. Tale ratifica è necessaria solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Coloro che siano iscritti al P. N. F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa nazionale di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, i quali risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dello evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dall'Ecc. il Segretario del Partito o da chi ne fa le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; nonchè per i feriti fascisti gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani che risiedono all'estero, detto certificato di iscrizione al Partito deve essere sottoposto alla ratifica dell'Ecc. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163.

2° Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8. Il limite massimo di età stabilito per gli aspiranti allievi guardia è aumentato di 5 anni per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in A. O. e per coloro che hanno partecipato ad operazioni militari in servizio, non isolato all'estero dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939, e di 9 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale e per quelli di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 211.

Per gli aspiranti di cui sopra che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa nazionale, che risultino iscritti al P.N.F. stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il limite massimo di età è aumentato di 4 anni.

3° Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed incondizionata idoneità al servizio coloniale, nonchè la di lui precisa statura. Tale documento deve essere rilasciato dal medico del Corpo, per gli aspiranti che si trovino in servizio; per quelli in congedo, sia in Patria che in Colonia, da un medico militare, da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario del luogo di residenza; per i residenti all'estero dal sanitario del competente ente diplomatico o consolare.

Gli aspiranti invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica definitiva tutti gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica.

4° Documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè della dichiarazione integrativa prevista dalle apposite circolari emanate dal Ministero della guerra.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra debitamente legalizzato dal prefetto.

5° Certificato di stato libero, e per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 4.

6° Titolo di studio: (licenza elementare superiore).

7° Dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre, su carta semplice.

8° Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4.

9° Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12.

10° Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune o dei Comuni in cui l'aspirante abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi.

11° Dichiarazione esplicita di appartenenza alla razza ariana, tenendo presente, agli effetti di tale dichiarazione, che nel caso di attestazione falsa, non soltanto l'aspirante verrà escluso dall'arruolamento, ma saranno anche adottati i provvedimenti di rigore previsti dalla legge, su carta semplice.

12° Fotografia di epoca recente, in duplice copia, formato tessera e senza copricapo, entrambe firmate dall'interessato.

I minori, non ancora in servizio militare dovranno inoltre presentare l'atto di assenso all'arruolamento, nel Corpo P.A.I. su carta da bollo da L. 6.

Avvertenze: in caso di povertà, da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla competente autorità, tutti i documenti indicati nel presente articolo (domanda eccettuata) possono essere presentati in carta semplice.

Gli aspiranti che si trovano in servizio militare sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 5, 8, 9 e 10.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 5, 8, 9 e 10 del presente articolo devono essere di data non anteriore ai due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda e quelli di cui ai numeri 2, 3, 5, 8, 9, 10 debbono essere debitamente legalizzati; il titolo di studio dovrà essere legalizzato se prodotto in copia; le fotografie dovranno contenere la legalizzazione della firma da parte del podestà o di un notaio solo per gli aspiranti che si trovino in congedo. La legalizzazione della firma da parte dell'autorità giudiziaria competente o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma o dalle autorità militari o del Corpo degli agenti di P. S.

Art. 6.

Il Comando generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana a suo giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificarne i motivi può non ammettere nel Corpo chiunque non ritenga adatto allo speciale servizio.

Gli aspiranti che in base all'esame dei documenti risultino ammissibili nel Corpo della polizia dell'Africa Italiana, riceveranno apposita comunicazione nella quale saranno indicate giorno e località della presentazione. Le domande degli aspiranti, cui non venga inviata la comunicazione suddetta entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stesse si intenderanno respinte.

Ai candidati ammessi saranno rimborsate le spese di viaggio in terza classe nonchè la trasferta agli aventi diritto (militari in servizio).

Per i residenti all'estero saranno rimborsate le spese di viaggio in terza classe per il tratto percorso sulle ferrovie del Regno.

Art. 7.

Gli allievi guardia dovranno frequentare un corso di addestramento di durata non inferiore a mesi 4 presso la scuola di addestramento di polizia dell'Africa Italiana. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato gli esami finali saranno dichiarati idonei e nominati guardie nell'ordine di graduatoria.

Gli allievi guardia in qualsiasi momento durante il corso potranno essere dichiarati non idonei, in tal caso saranno prosciolti dalla ferma e, qualora siano soggetti ad obblighi militari, saranno messi a disposizione dell'autorità competente.

Art. 8.

Agli allievi guardia spettano le paghe e gli assegni ed ogni altra competenza stabilita per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali in analoga posizione o destinazione di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TERUZZI

(1402)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.